

Codice A1610B

D.D. 5 agosto 2021, n. 514

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. GAVI (AL) - Intervento: Variante al progetto autorizzato con determinazione dirigenziale n. 717 del 10.12.2020 previsto in Frazione Pratulungo n. 26/A: raddoppio superficie pannelli fotovoltaici e modifica bucatore autorizzate. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 514/A1610B/2021

DEL 05/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. GAVI (AL) – Intervento: Variante al progetto autorizzato con determinazione dirigenziale n. 717 del 10.12.2020 previsto in Frazione Pratulungo n. 26/A: raddoppio superficie pannelli fotovoltaici e modifica bucatore autorizzate. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza del Sig. *omissis* pervenuta dal Comune volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell’articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell’articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l’intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall’intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all’esercizio della delega ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l’intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell’articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l’acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l’istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all’intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all’intervento in oggetto; (allegato2)

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- legge regionale 32/2008;
- legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

verificato che, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., l'intervento in oggetto **non** è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Gavi, secondo quanto indicato nella nota di trasmissione dell'istanza, non risulta al momento idoneo all'esercizio della delega e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008 e s.m.i., agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs 42/2004,

considerato che, secondo quanto indicato nella tavola n. 1 "Inquadramento territoriale", l'intervento ricade solo in parte all'interno della delimitazione della fascia spondale del torrente soggetta a tutela paesaggistica e che, le opere in variante, riguardanti il fabbricato di servizio precedentemente autorizzato, si inseriscono in una porzione defilata rispetto alla viabilità principale e parzialmente occultata dal fabbricato principale di recente costruzione,

considerato che le opere in variante così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 146, del d.lgs. 42/2004 e s.m.i..

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file
1	<i>Istanza</i>	Stampa - Autorizzazione paesaggistica semplificata.pdf.p7m

2	<i>Relazione Paesaggistica semplificata</i>	PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA [REDACTED].pdf.p7m
3	<i>Relazione Paesaggistica</i>	Relazione paesaggistica.pdf.p7m
4	<i>Elaborato grafico inquadramento territoriale</i>	tav 1.pdf.p7m
5	<i>Elaborato grafico stato approvato</i>	tav 2.pdf.p7m
6	<i>Elaborato grafico stato di progetto</i>	tav 3.pdf.p7m
7	<i>Elaborato grafico stato comparato</i>	tav 4.pdf.p7m
8	<i>Documentazione fotografica</i>	DOC FOT1.pdf.p7m
9	<i>Documentazione fotografica</i>	DOC FOT2.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore
Arch. Mauro Martina

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alla Regione Piemonte

PEC: paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

E p.c.

Al Comune di Gavi

pec: segreteria@sindaco@pec.comunegavi.it

OGGETTO: Risposta al foglio prot. n. 83652 del 16/07/2021
AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: **GAVI (AL)**
Variante al progetto autorizzato con DD n. 717 del 10.12.2020: raddoppio superficie pannelli fotovoltaici e modifica bucatore autorizzate
Frazione Pratolungo n. 26/A
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 16/07/2021
protocollo entrata richiesta n. 11142 del 16/07/2021
RICHIEDENTE: ██████████ Privato
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica semplificata (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.; D.P.R. 31/2017)
PROVVEDIMENTO: PARERE
DESTINATARIO: Regione Piemonte | Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto e la documentazione progettuale allegata all'istanza;

Visto che l'istanza riguarda opere in "*Variante al progetto autorizzato con DD n. 717 del 10.12.2020 in Frazione Pratolungo n. 26/A: raddoppio superficie pannelli fotovoltaici e modifica bucatore autorizzate*";

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., per gli effetti dell'art. 142, comma 1, lettera c) *fascia 150 m da fiumi, torrenti e corsi d'acqua*, così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Visto il parere favorevole e l'accluso verbale della Regione Piemonte;

Vista la motivata Proposta di Accoglimento trasmessa da codesto Ente, in adempimento ai disposti del comma 5 art.11 del D.P.R. 31/2017, con la quale l'Amministrazione precedente deve aver verificato "[...] la conformità dell'intervento o dell'opera alle prescrizioni d'uso, ove presenti, contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico[...]";

Dato atto che codesta Regione ha accertato che l'intervento in oggetto rientri nei disposti di cui al D.P.R. 31/2017;

Valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime **parere favorevole** all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta tramite PEC, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*

Arch. Luisa Papotti

Documento firmato digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e ss del D.Lgs 82/2005 e s.m.i

Il responsabile dell'istruttoria,
Arch. Carlotta Matta

